Andrich Statuta de Cadubrio per
Illos de Camino · 1901

Omaggio dell'a.

Prof. GIANLUIGI ANDRICH

SOCIO CORRISPONDENTE DELLA R. DEPUTAZIONE VENETA
DI STORIA PATRIA

STATVTA
DE CADVBRIO PER ILLOS DE CAMINO

(1235)

NOTE

A PROPOSITO DELLA LORO RECENTE PUBBLICAZIONE

VENEZIA
PREM. STAB. TIPO-LITOGRAFICO CAV. FEDERICO VISENTINI
1901

STATVTA
DE CADVBRIO PER ILLOS DE CAMINO
(1235)

NOTE A PROPOSITO DELLA LORO RECENTE PUBBLICAZIONE (1)

Fra le consociazioni, che costituiscono la società medioevale, hanno notevole importanza i comuni rurali, ossia le comunancie degli agricoltori. È quindi del massimo interesse per lo storico lo studio di quei loro antichi statuti, tanto più che se furono studiati molto quelli dei comuni cittadini, ossia delle associazioni degli uomini, che basavano la loro esistenza sul capitale fuggevole del denaro, furono trascurati, in confronto gli statuti delle associazioni di agricoltori e di pastori, che vivevano tranquilli sui paterni campi, spingendo al pascolo sui prati comuni:

> la mugghiante greggia
> e la belante (2).

La comunità cittadina rappresentò la riscossa dell'elemento latino su quello germanico: in essa i figli di Roma,

(1) RONZON — *Lo statuto dato al Cadore da Biaquino III. da Camino* (in *Archivio storico cadorino*, Lodi Dall'Avo 1900 a. III n. 4 pag. 41-46).

(2) Cito volentieri questi versi del Carducci, perchè, quantunque non possa sottoscrivere al pensiero espresso dal poeta ai versi 28 e 39, che non vi era nelle donne di quelle antiche comunancie di forti, tuttavia in quella poesia ha ritratto benissimo lo spirito che animava l'antica comunità de' campi.

avviliti prima e conquistati dai vergini figli della Germania, si ritemprarono col lavoro e ricuperarono dignità di uomini, facendosi riconoscere il diritto di portare le armi (1), che ad essi, infiacchiti negli ultimi tempi dell'impero, erano state dapprima tolte perchè inabili a portarle e per ciò ad aver diritti. Quindi per noi italiani il comune cittadino rappresentò qualche cosa di intimamente nazionale; esso era il comune dei romani: e gli storici italiani furono quindi specialmente attrati a studiare la città, dove si sviluppava la civiltà ed il diritto romano, in confronto della campagna, dove nelle consociazioni agricole vigeva il diritto germanico (2). Nelle nostre Università dove si manteneva viva sempre la tradizione del diritto romano, che le aveva fatte sorgere, aleggiò uno spirito di avversione a ricercare il diritto di queste *regulae*, dove prevaleva il diritto degli *asini* (3), e ciò forse anche in quanto che gli storici del diritto romano erano portati a studiare prima e preferibilmente l'evoluzione del diritto romano perchè produsse il diritto romano comune, che per le necessità economiche e storiche si sviluppò nella città, e che per ciò fu l'espressione ultima che ebbe il diritto italiano, di cui si indagavano le origini.

Nella comunità e negli statuti rurali doveva necessariamente conservarsi più robustamente il diritto germanico, non solo perchè vi era l'esempio del signore feudale, il quale viveva secondo il diritto germanico (4),

(1) Conf. *Aistolf.* cap. 3.

(2) La necessità di usarvi il diritto germanico (portata dalla economia agricola della campagna) fece sì che là campagna assunse, per l'antitesi con la città, anche un più spiccato carattere germanico.

(3) TAMASSIA *Odofredo* Bologna 1893 pag. 10 n.a 1 e PERTILE *Storia del Diritto Italiano* vol. II. parte II. § 64 n. 19 ecc.

(4) SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano* Città di Castello Lapi 1895 (II. ed.) vol. I. pag. 230.

ma anche perchè esse erano *comunancie* di agricoltori, le quali riconoscevano cioè la capacità di diritti (1) a coloro che, appartenendo alla *familia* gentilizia formante la *regula*, avevano diritto a godere la terra gentilizia e quindi anche per questa ragione economica, preferivano le forme giuridiche germaniche, perchè corrispondevano ad una società basata sulla proprietà territoriale (2).

E si comprende come ben presto si sentisse la necessità di dedicarsi amorosamente allo studio di queste forme di associazioni comunali di agricoltori, perchè convivevano con quelle dei commercianti ed industriali della città. Studiandole quindi potevamo colpire forme coesistenti di convivenza comunale nell'uno e nell'altro comune: il cittadino ed il rurale; le quali, appunto perchè comuni, non si potevano far risalire a certe cause speciali alla città, ma si dovevano far risalire a cause che fossero comuni all'una e all'altra vita corporatizia: cause generali dalle quali, a mano a mano, si può ricavare quale fosse la costituzione e le aspirazioni della società medioevale. Così ci possiamo avviare a risolvere il problema, tuttora insoluto, della origine del comune italiano.

Forme comuni si dovevano necessariamente trovare nell'uno e nell'altro comune (3) perchè, se la regolazione

(1) Il diritto alla pace sociale; in un lavoro che ho già scritto e che pubblicherò fra poco su questi *laudi e regulae bellunesi* dimostro come questo concetto della pace sociale sia stato quello per cui potendo, sino a un certo segno, ricollegare le *regulae* medioevali ai *vici* imperiali romani esse, anche se composte da romani, considerarono come patrimonio inviolabile sociale le vecchie *consuetudines* benchè improntate al diritto germanico.

(2) Per il diritto longobardico non vi può essere altra *pecunia* che la proprietà territoriale (*qui negotiantes sunt et pecunias non habent* Aist. cit. 3) vedi PERTILE *Storia* IV, § 141 n. 21 in cui riporta anche altri esempî.

(3) Spero di averlo fatto in parte nel lavoro che ho già annunciato sui comuni rurali bellunesi.

di certi rapporti giuridici doveva naturalmente esservi diversa, essendone diversi i rapporti economici; dal momento però che erano forme politiche coesistenti nella stessa epoca e nello stesso paese, dovevano nelle linee generali corrispondere allo stesso spirito corporatizio (1).

Fu quindi con grande soddisfazione, che vidi pubblicati dal prof. A. Ronzon i primi statuti, che sieno giunti sino a noi, della comunità cadorina, i quali rappresentano probabilmente la prima redazione scritta delle *consuetudines* della vecchia e gloriosa comunità (2).

Io credo che la pubblicazione di questi statuti abbia poi tanto maggior importanza in quanto sono le norme della comunità cadorina. Nelle Alpi queste comunità rurali, essendo separate dai monti e da lunghe e difficili strade dalle comunità cittadine, mantennero più facilmente un carattere di indipendenza dalle comu-

(1) Già il Besta *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare* nel II. vol. di *studi giuridici dedicati ed offerti a Francesco Schupfer* Torino 1898 pagina 441 avvertiva che « *l'eterogeneità a tutta prima spaventosa della nostra legislazione comunale apparirebbe minore di quello che pur ora si crede* » se si studiassero raggruppando per regioni i nostri statuti municipali. Contemporaneamente nel mio *Gli statuti di Padova* edito nella *Rivista Italiana di Scienze giuridiche* confrontando gli statuti di alcune città dell'alta Italia venivo alla stessa conclusione. Forse anzi si potrebbe dallo studio comparato di tutti questi statuti italiani ricavare un unico codice comunale italiano. D'altra parte non è meraviglia di trovare questa uniformità se si pensa che questi statuti rappresentano la tutela della soddisfazione di bisogni che dovevano essere uguali, essendo provati da individui appartenenti alla stessa nazione e viventi nello stesso territorio.

(2) L'epoca in cui furono scritte (Schupfer *Manuale* cit. pag. 394): il contenuto delle singole disposizioni ed il proemio nel quale non si fa cenno di alcuna precedente redazione in iscritto delle consuetudini cadorine, mi fa presumere che questa sia la prima redazione scritta di esse.

nità cittadine, che non quelle che erano loro, per la facilità delle comunicazioni e del terreno, più strettamente unite. Gli statuti di queste comunità rurali risentono della differente condizione economica rispetto alle vicine e fiorenti comunità industriali e commerciali delle città. Queste erano dotate di maggiore vitalità che non le comunità agricole, perchè vi si aumentava il capitale e l'industria e quindi era necessario rompervi presto i primitivi vincoli gentilizî, accordando i diritti politici e civili a sempre maggior numero di uomini, accogliendoli come cittadini nello stato; mentre le comunità agricole, basate sopra un capitale naturalmente limitato, la terra, non erano suscettibili di aumento nel numero degli uomini liberi, non essendovi nuova terra, che potesse corrispondere a un maggior numero di persone. Quindi, mentre si aumentava il comune cittadino, il rurale rimaneva stazionario; in quello acquistava sempre maggior sviluppo il diritto romano, in questo si mantenevano le antiche forme politiche e sociali germaniche: quello era più forte e quindi poteva sottomettere e considerare fornito di minori diritti, il rurale. E ciò non soltanto perchè era più forte, ma anche perchè mentre si manifestava la tendenza a territorializzare il diritto, per cui il comune cittadino tendeva ad assorbire il rurale, questo sentiva di sussistere e di poter assicurare ai suoi componenti il riconoscimento della personalità giuridica (del quale era massima conseguenza il diritto di proprietà garantito al gentile) in quanto appartenevano a quel gruppo; per cui necessariamente si accentuava la differenza della legge secondo cui vivevano le due differenti comunità, perchè da tale differenza di legge si vedeva che il comune rurale era composto da individui appartenenti a diversa origine gentilizia e quindi incapaci di entrar a far parte del comune cittadino, cogli stessi diritti dei cittadini, per cui doveva essergli sottomesso. Per ciò i comuni rurali, vicini alla città, rinunciarono al progresso, che pur era concesso dal diritto

longobardo secondo cui vivevano, mantenendosi ben attaccati alle antiche loro consuetudini, il rispetto alle quali acconsentiva loro, in parte almeno, una consistenza politica più indipendente nello stato (1), e se portarono delle modificazioni al proprio statuto non si può distinguere quali sieno dovute al naturale progresso del loro diritto e delle loro relazioni interne e quali alle necessità portate dai nuovi vincoli di sudditanza, che legavano al comune del diritto romano, ossia al comune cittadino, questo sottoposto comune rurale.

La comunità cadorina (2) invece fu sempre un comune per sè stante, che non ha sentito, per la distanza dai comuni cittadini, altra influenza all'infuori del naturale progresso del diritto secondo cui viveva.

Essa ha nelle varie *regulae*, in cui si suddividevano i suoi *concives*, qualche cosa che corrisponde alle *artes*, che vivevano nel comune cittadino.

Lontana assai dalle comunità cittadine formò comune per sè stante. Raggruppando un gran numero di abitanti ed avendo uno speciale ed importantissimo scopo militare e politico di esistenza, fu così forte da poter essere perfettamente indipendente dagli altri. Quindi pre-

(1) Questa speciale tendenza rilevavo nel MIO *Il laudo di S. Nicolò del Comelico 1402-1405 e gli statuti della Rocca di Pietore.* Belluno 1901, nella regula di S. Nicolò rispetto alla Comunità cadorina, e nelle osservazioni che vi precedono agli statuti della Rocca di Pietore rispetto alle relazioni tra questa ed il comune bellunese cui era sottoposta.

(2) Essa sussiste ancora quantunque nel nuovo ordinamento politico e sociale abbia perduto, quasi completamente, l'antica importanza. Se ne propugna, per ciò, da alcuni la dissoluzione. Mi sia permesso di invocare il patriottismo dei cadorini e di pregarli di non uccidere questa memoria del loro glorioso passato. Non mi sembra lecito di distruggere questo nome che rappresenta l'onore delle Alpi nostre : rudere del passato, che ricorda il sangue sparso per la difesa di quelle estreme porte d'Italia.

senta uno speciale tipo di comune, quello degli agricoltori, indipendente e coesistente col comune degli industriali e dei commercianti, ossia col comune cittadino.

*
* *

Ed è per quanto già dissi sin qui che riconobbi tanta importanza alla pubblicazione del prof. Ronzon.

L'averla fatta anche coll'aiuto del sig. Umberto Dallari dà affidamento della esattezza nella riproduzione del testo.

E perciò trovai inùtile ed incomoda qùa e là l'aggiunta del *sic*, che, se attesta la diligenza del riproduttore, è però, non a torto, stata abbandonata dai più recenti editori, come aggiunta noiosa per il lettore e di nessun valore scientifico. Avrei voluto invece che il pubblicatore avesse conservata completamente la grafia del testo riprodotto. È vero che il mutamento della *u* in *v* che, come scrive il pubblicatore in una breve avvertenza che precede il testo, non è, tanto più che fu avvertita, di grande importanza e si usa fare da qualcuno; ma, dato che lo scopo dei riproduttori di documenti di questo genere, è quello di presentare il testo, quale usciva dalla penna dell'antico amanuense, è sempre bene, secondo me, aver davanti agli occhi la dimostrazione grafica, che mancava ancora un segno speciale per rappresentare questi due suoni. Ed è sempre per l'esattezza della riproduzione del testo, che avrei desiderato che in esso fossero segnati, non solo le pagine, ma anche i righi del documento. Sono tutti richiami all'originale, che lo rendono sempre meglio noto a chi lo studia.

Mi permetta poi il pubblicatore di rilevare due deficienze, l'una nella avvertenza precedente al testo, l'altra nella pubblicazione di esso.

Nell' *avvertenza*, che precede il testo, si accenna al ritrovamento del ms., se ne dà la descrizione, si dicono

quali norme si seguirono nella pubblicazione, ma si omette l'indicazione del nome dei caratteri di esso. Trattandosi di un documento del sec. XIII sarebbe stato utile farlo, per dimostrare al lettore se esso si può ritenere genuino, se sia una copia o l'originale di *Wacelus*, notaio sottoscritto. Infine non si indica la collocazione del ms. nell' archivio di Stato di Modena.

Nel *testo* osservo che trattandosi di un documento che contiene disposizioni statutarie, era necessario presentarlo al pubblico in tal forma che riescisse facile il riferimento e la citazione dei singoli statuti: ossia contrassegnarli con un numero d'ordine anche se, e dato il carattere di questi documenti ciò è naturale, questa sia un' aggiunta al testo, ma che è resa necessaria per la stessa indole sua. Tanto più che facilmente si poteva far risultare come estranea al documento e accennandolo nell'avvertenza e stampando i numeri in carattere diverso. La mancanza di tal numerazione mi costrinse a dare privatamente questo numero d'ordine e, per non obbligare il lettore a contare a volta a volta, a riprodurre, le disposizioni più importanti alle quali mi riferivo, con dispendio di tempo e di spazio, in nota. Avverto che tale mia privata numerazione principia al primo statuto a pag. 42 col. II, tralasciando cioè il proemio.

Reputo infine necessario fare un' ultimo appunto, il quale dà nello stesso tempo la ragione per cui adottai il titolo che precede queste pagine. Il pubblicatore intitolò questo documento *statuto*. Ciò fa credere che esso rappresenti un sol tutto legislativo. Non credo che ciò corrisponda a quanto pensavano i cadorini ed i signori da Camino. Il documento fu posteriormente indicato: *1235 statuta de Cadubrio per illos de Camino*. E queste parole non sono un titolo, ma un'aggiunta posteriore, scritta d'altra mano. Il notaio cioè che scrisse quest'atto non trovò necessario di indicarlo con nessun titolo che lo riassumesse. Era un contratto che interveniva fra i rappresen-

tanti delle varie *regulae* cadorine in cui si accettavano alcuni *statuta et banna* (1) per stabilire il modo con cui si dovevano metter in tacere alcune controversie che potevano sorgere tra i consociati in seguito a violazioni di diritti, controversie che porterebbero un perturbamento sempre maggiore della pace comunale (2). Queste violazioni sono naturalmente quelle che più direttamente ledono i consociati e cioè quelle che furono poi incluse nell'orbita del diritto punitivo del comune.

I contraenti non assursero al concetto di un tutto complessivo *(statutum)* che regoli stabilmente e tutti i rapporti giuridici dei comunisti. E quindi nè il notaio diede un nome unico al documento nè esso è qualche cosa di completo. E non è fatto peculiare al Cadore, ma generale a tutta la legislazione statutaria. Essa era formata dalla redazione in iscritto delle singole pattuizioni legislative consuetudinarie: e quei nostri antichi padri sentivano benissimo la mobilità delle disposizioni statutarie, per cui il divino poeta rimprovera Firenze che non giungesse a

mezzo novembre
.... quel che tu d'ottobre fili.

---

(1) Ne riporto per intero il proemio: *In nomine Christi amen. Anno domini MCCXXXV. Indictione octava die V Intrante novembri. In presentia domini Odolrici cadubrii archipresbiteri, Gilberti de plebe, Atolini notarii de plebe, Azonis notarii de ampicio, Girardini de valesella, Johannis notarii de sancto vito. Alieprandi notarii de camino, Alieprandi de cadudis, Bertolomei de selogona, Ambrosii de laurenzago, Otonis de risinico, trivisii de dominico mauronto et Aliorum.*

Actum cadubrii in domo quondam Mainardi de plebe. In nomine iesu christi amen. Hec sunt statuta et banna que dominus Biaquinus de camino comes cadubrii et cenete per se et dominum Wezelonem de camino posuit in cadubrio; primo quidem: — loc. cit pag. 42 col I.

(2) Anche una lite civile (e quì siamo come vedremo in tema di rifazione di danno) turba la pace della comunità, perchè, come dice il posteriore laudo di S. Nicolò, essa è una *divisionem et discordium.... inter homines et vicinos* (MIO *Il laudo di S. Nicolò* pag. 14).

Ma il rimprovero di Dante, dal quale si vede come egli nell'armonia della sua mente sovrana divinasse i secoli posteriori in cui, evolutosi completamente il diritto municipale, s' ebbero nelle singole città dei codici stabili di statuti (1), dimostra come i cittadini dei comuni italiani non pensassero punto, anche quando i loro magnifici reggimenti deliberavano di raccoglierle in un unico volume, di costringere le consuetudini municipali entro un codice stabile, che si dicesse statuto. Lo statuto in questo senso non può esistere dato il carattere consuetudinario della legislazione. Esistono solamente delle disposizioni staccate, che riproducono la consuetudine più in uso, che non formano un codice unico e che conservano sempre il loro carattere di imperfezione e di mutabilità (2). Carattere di codice statutario che, basta scorrere le disposizioni di questi statuti, non hanno le dispo-sposizioni edite ora dal Ronzon, forse anche perchè manca in Cadore il concetto dell'ente giuridico comune (3).

---

(1) Che essendo però sempre lo sviluppo delle antiche raccolte incomplete di norme consuetudinarie, si intitolarono sempre *statuta* anche quando, (come avvenne, fissatosi stabilmente il dominio veneziano in terraferma nelle provincie venete, nella prima metà del XV secolo) si codificarono le norme statutarie perchè erano giunte a tal grado di evoluzione da poter considerarsi come fissate stabilmente.

(2) Così nel codice degli statuti di Padova edito dal Gloria *Gli Statuti di Padova*, Padova 1872 i raccoglitori non solo annotano la data della disposizione, ma raccolgono in ogni titolo tutte le varie disposizioni sull'argomento in ordine cronologico anche se le più recenti aboliscono le precedenti. E per es. nel mio *Fabula nel Cadore ed a Belluno* (in II. vol. *studi giuridici offerti a F. Schupfer)* pag. 215 n. 3 riportavo la disposizione 26 del laudo di Caralte che dimostra appunto questa incompletezza delle disposizioni. Così lo Scalvanti, *Lo statuto di Todi del 1275*, Perugia 1897 pag. 10, nota 1 osserva che gli statuti di regola non hanno valore che per l'anno del consolato o della podesteria e si rinnovano tralaticiamente di anno in anno.

(3) Conf. il mio *Laudo di S. Nicolò* cit. pag. 14 n. 3. Il concetto dell'*ente comune* manca tuttora nel comune cadorino, continua-

Quindi, intitolando *statuto* questo complesso di *statuta* o pattuizioni legislative cadorine, non si rende il pensiero nè di Biaquino da Camino nè dei cadorini.

È perciò che, rievocando le parole del vecchio ed anonimo lettore o custode del documento, ora fortunatamente pubblicato, intitolai queste mie osservazioni *statuta de Cadubrio per illos de Camino.* Nel suo rozzo latino questa frase riproduce vero ed esatto il concetto dei cadorini.

* * *

Uno dei rapporti che formano la base della società comunale, quello tra la personalità e la proprietà dei consociati, è reso assai manifesto da varie di queste disposizioni o statuti.

È violazione della pace sociale, che va composta allo stesso modo, quella proveniente dalla distruzione della persona dell'uomo e quella proveniente dalla distruzione della sua casa. Lo stesso bando (1) e l'obbligo

zione odierna della precedente *regula* (*regola* e *regoliere* sono termini che si usano tuttora per indicare i concetti di *comune* e *comunista*). Per es. quelli abitanti credono che gli utili ricavati dai beni comunali, pareggiato il bilancio comunale, debbano ripartirsi fra i capifamiglia del comune. Conf. *potestati vel villicis* dello stat. 22 e not. seguente.

(1) Si vede da questi statuti che vi sono due specie di bandi; quello da cui sono colpiti l'omicida e l'incendiario e quello da cui i rei sono colpiti per altro *(aliquo)* maleficio.

Stat. 11 pag. 43 col. I. *Item si quis opem vel auxilium seu adiutorium aliqui* **forbandito pro omicidio vel incendio** *prestiterit solvat L. lib. den. pro banno.*

Stat. 12 pag. 43 col. I.: *Item si quis* **pro aliquo maleficio fuerit forbanditus** *et aliquis prestiterit sibi auxilium vel opem solvat X lib. den. pro banno.*

Stat. 22 pag. 43. col. II.: *Item si qui ceperit aliquem forbanditum cadubrii* **pro omicidio vel incendio** *et dederit ipsum potestati vel*

di comporre la stessa somma di denaro (1) sono imposti così a colui che uccide un uomo come a colui che ne brucia la casa (2). Ed una egual somma viene pagata anche da colui che, producendo in giudizio un istrumento falso, tenta di privare un uomo della sua proprietà (3). Stanno dunque in corrispondenza la vita dell'uomo e la sua personalità economica così da doversi quotare egualmente il danno proveniente dalla distruzione della casa o della proprietà e quello proveniente dalla distruzione della persona.

Parlai di quotazione del danno, perchè evidentemente questi statuti non parlano che incidentalmente, come di materia, che non doveva specialmente determinarsi in questo documento, del bando, e quindi queste

---

villicis habeat a communi L lib. den. et commune teneatur illi eas dare, et si forbanditus habuerit unde eas possit solvere de podere illius reddatur communi.

Stat. 23. pag. 43. col. II.: *Item si quis ceperit forbanditum aliquem* **sine omicidio vel incendio** *habeat a communi X lib. den.*

(1) Stat. 5 pag. 42 col. II.: *Item si quis interfecerit aliquem quod amittat C. lib. den. pro banno.*

Stat. 10 pag. 42 col. II.: *Item si quis domum vel domos combuxerit uni altero solvat C. lib. den. pro banno, vel medas seu segetes alterius combuxerit vel arbores fructiferas inciderit solvat pro banno XXV lib. den.*

(2) Si contempla questo solo modo di distruzione della casa (come avviene in altri statuti conf. ZDEKAUER *Un caso di garanzia per danni patrimoniali nelle origini del comune* in *Riv. ital. per le scienze giur.* XXVIII fas. I e PERTILE *Storia* V. § 203 note 10 e 11) perchè è il solo contemplato in una speciale maniera da Rot. 146 e dai legislatori precedenti.

(3) Stat. 6 pag. 42 col. II.: *Item si quis falsum istrumentum induxerit in causa vel ante curiam solvat C. lib. den. pro banno.*

Noto subito (conf. la nota 1 precedente) come a questa distruzione della proprietà non corrisponde la pena del bando, come per l'omicidio e l'incendio. Ne vedremo poi la ragione.

composizioni riguardano puramente il danno da rifondersi. Ma di ciò dirò più estesamente avanti.

Ritornando ai rapporti che intercedono tra la proprietà e la personalità dei consociati, noto come questo raffronto fra di esse continua anche quando si considera una violazione parziale dell'una e dell'altra. Perchè è ugualmente condannato chi viola in parte la integrità personale dell' individuo, rendendogli inservibile qualche membro (1), che colui il quale distrugge in parte la proprietà dell' individuo (2). Una tale costante proporzione nel valutare il danno arrecato alla persona e quello portato alla proprietà, dimostra che proprietà e personalità nel Comune sono concetti così corrispondenti tra di loro che non può essere uomo chi non è proprietario. Questa relazione, che ha assunto anche una base economica (3), ritiene sempre il suo carattere originario provenendo dalla costituzione gentilizia dello stato.

---

(1) Stat. 4 pag. 42 col. II. *Item si quis percusserit aliquem vel vulneraverit unde qui vulneratus fuerit amiserit membrum quod solvat XXV lib. den. pro banno.* Conf. con stat. 10 (nota 1 pag. 12).

(2) Conf. nota precedente e vedi più avanti lo statuto 47 a pag 45 c. II. il quale stabilisce che colui il quale ha perduto la proprietà perde da ultimo le armi cioè il diritto e lo stat. 22 riportato a pag. 11 nota 1, dal quale emerge che la proprietà del bandito serve ad indennizzare il Comune delle spese che fa per lui.

(3) Conf. Zdekauer loc. cit. pag. 5, e quantunque non creda prudente di seguirlo completamente nelle sue conclusioni lo Scipione *La proprietà e l'origine del Comune.* Fano 1899. Conf. in generale: Pertile *Storia* vol. IV, § 141.

È certo che questa relazione fra la proprietà e la personalità non deriva da un fattore economico, ma dal fattore gentilizio per cui non poteva esser proprietario che colui il quale apparteneva allo stato perchè faceva parte di una determinata gente, come dimostrerò più largamente nel mio lavoro sulle *regulae* bellunesi; ma è naturale che ciò generasse una corrispondenza anche economica tra la personalità e la proprietà, dato il principio fondamentale del diritto per cui i delitti si componevano.

Questa norma cadorina riproduce una disposizione dell' editto di Teodorico (1) nel quale precisamente si osserva nel punire l' incendio di una casa e quello di *arbores frugiferas* (2) quella stessa gradazione che si riprodusse poi nelle consuetudini cadorine. La norma teodoriciana, che trova dei raffronti anche colla legislazione romana, specialmente la più antica (3), si conservò in molti degli statuti nostri (4) che circondarono di speciali norme legislative la casa (5) e ciò perchè la casa materializzava la *familia*, cioè uno di quei gruppi gentilizî, che formano quello più esteso che costituisce lo stato il quale ha sempre una organizzazione gentilizia per cui solo chi vi appartiene (cioè appartiene ad una *familia* o casa gentilizia) ha diritto di concorrere alla ripartizione dei beni comuni prima e poi col progredire dei concetti giuridici a divenire proprietario di quella determinata porzione di terreno che un tempo ai suoi antenati era dalla *gens* assegnato in temporaneo godimento (6).

Quindi è ugualmente dannoso distruggere la casa, che rappresenta la famiglia, come capo della quale l' individuo ha diritti nella *gens*, o il tentativo di privarlo

---

(1) *Ed. Theod.* XCII e XCVIII (Padelletti *Fontes*, pag. 16).

(2) Noto la frase che ricorre ugualmente nell' editto cit. e nello statuto cad. cit. a pag. 12 nota 1.

(3) Conf. Landucci, *Storia del diritto romano*. Padova 1898 § 440, nota 7, pag. 925: § 399, n 2, pag. 817: § 477, pag. 999 e § 478, pag. 1001.

(4) Conf. gli statuti ricordati da Pertile loc. cit. vol. V, § 203.

(5) Conf. Salvioli *La casa e la sua inviolabilità in Italia dopo il sec. XIII secondo gli statuti e la giurisprudenza (pel XXXV anno di insegnamento di F. Serafini).*

(6) Quindi anche Rot. 146, stabilisce che chi incendia l'altrui casa ne restituisca al padrone il prezzo (ved. *Ed. Theod.* cit.), rimettendone al giudizio pacificatore dei vicini, la fissazione. Così si manterranno intatte le *familiae* e quindi lo stato conserverà sempre la sua originaria fisionomia nè da un delitto sarà diminuito in potenza togliendogli una casa, cioè una famiglia ossia un uomo libero.

dolosamente (instrumento falso) della sua proprietà. Questo diritto è l'espressione della appartenenza dell'individuo al gruppo, in cui gode la pace, e quindi della sua personalità, la quale non si riduce ad altro che al riconoscimento pacifico dei diritti di uomo ad uno in quell'unica società gentilizia nella quale questo riconoscimento pacifico può avvenire. Al di fuori di essa l'individuo se vuol far riconoscere il suo diritto deve lottare con tutti, chè altrimenti lo sottometterebbero, privandolo della personalità: non ha nè legge, nè pace, nè diritto: è un *wargus* un lupo (1). Quindi la distruzione di quella casa, che ne è la materializzazione, porta la distruzione della personalità dell'individuo. Perchè non esiste il concetto del diritto dell'uomo in senso astratto, ma bensì quello del regoliere.

Il quale si esplicò nel comune rurale nel diritto di avere una determinata porzione del suolo *gentilizio* quando questo fu diviso e tale diritto rappresenta l'individuo (2): distruggendosi il suo diritto su quella parte di suolo, cessa il diritto di proprietà, quindi siccome solo il gentile è proprietario l'individuo risente quello stesso danno che se fosse stato privato della personalità ossia fosse stata tolta dalla consociazione la sua *familia* (incendio della casa) o fosse stato ucciso. Perciò la distruzione della casa, o della persona dell'individuo o la privazione della proprietà sono tre fatti ugualmente dannosi per l'individuo regoliere in quanto tendono a distruggere la personalità sua o a togliere di tal personalità la legittima conseguenza e quindi deve essergli risarcito il danno

(1) Tamassia, *Dell' Ospitalità* (estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* vol. XXII fasc. II-III) Torino 1897.

(2) Non posso sviluppare di più quest'argomento. Ho spigolato nel ms. del mio lavoro sui laudi e regule bellunesi, più volte ricordato, nel quale ne tratto più distesamente.

sentito per questi tre fatti in egual misura (1). Quindi allorquando la pace sociale è turbata dalla distruzione della personalità dell'individuo (incendio ed omicidio) allora si sente il bisogno anche di punire questo fatto, quando in quella vece si tenta coll'istrumento falso di togliere la conseguenza economica della personalità allora si rifà solamente il danno: perchè nel primo caso l'azione delittuosa fu diretta a togliere la personalità, mentre nel secondo il solo valore economico di essa. Ma nella quotazione del danno sofferto si usa la egual misura perchè nell'uno e nell'altro caso la conseguenza economica è la stessa. Quindi per il diritto penale si fa differenza fra l'uno e l'altro caso: nelle disposizioni statutarie, dirette evidentemente a stabilire una norma per risarcire il danno, si stabilisce in una somma sempre uguale, perchè il danno prodotto dai tre fatti accennati è, economicamente, lo stesso. Questa relazione tra la personalità dell'uomo nella *gens* ed il conseguente diritto di proprietà in essa porta di conseguenza il concetto che non possa essere persona che il proprietario e quindi che la personalità ossia la capacità di diritti si perda colla proprietà. Quindi l'uomo cadorino aveva diritti, finchè aveva un qualsiasi substrato economico che gli permettesse di pagare i suoi debiti, e perciò aveva diritto a conservare le sue armi fino al momento in cui non avendo più alcuna proprietà dimostrava di aver perduto i suoi diritti di uomo e quindi potevano essergli confiscate (2). Questo diritto è l'indice, come è noto, e la condizione *sine qua non* perchè un uomo sia libero, cioè capace di diritti, cioè

(1) Conf. a questo proposito la confusione fra l'*ius proprietatis* e la *proprietas* nel d.° romano.

(2) Dice infatti lo stat. 47 pag. 45 col. II. *Item statuimus quod arma alicujus non aufferantur pro pignore vel aliquo debito dum tamen possit suum solvere debitum.*

possa appartenere ad una società politica, essendone rispettati da essa i diritti. Lo schiavo non ha infatti il diritto di portarle o per lo meno di portare l'asta riconosciuta da tutti i popoli come l'arma dell'uomo libero (1). Ed in questi nostri statuti rurali si conserva il vecchio principio germanico che il solo padre di famiglia, che può e che deve portar armi, sia libero e capace di diritti. Questa disposizione degli statuti cadorini corrisponde a quella degli statuti della Rocca di Pietore in cui all'obbligo di ciascuna *masseria* di tenere le armi necessarie ad un pedone e di mandarlo a qualunque chiamata del capitanio, incaricato di dirigere la difesa di quell'estremo posto di confine, che doveva fare coadiuvato dai rocchigiani, corrispondeva il diritto di avere *un voto* nel consiglio della comunità e di avere la propria determinata porzione del terreno regoliere (2). E fu tanto forte questo concetto germanico della capacità giuridica che si conservò anche nel posteriore statuto cadorino riformato veneto (3).

Del resto il carattere spiccatamente germanico di queste norme cadorine, del quale vedremo anche in seguito altre prove, non si limita a quanto fin qui dissi sulla proprietà e la capacità giuridica e di portar le armi degli individui, ma si mostra evidente nello statuto seguente che metto senz'altro a confronto coll'editto di Rotari, dal quale è evidentemente derivato, avendo la con-

(1) Il Du Cange *ad. ver. servus* cita un cap. 247 lib. 5 il quale stabilisce che i *servi lanceas non portent* e un diploma del 1108 di Ludovico VI re di Francia col quale *indulsit* come speciale privilegio alla Chiesa parigina che i suoi servi avessero il diritto *testificandi et bellandi*. Conf. poi il nome del giudizio *(garetinge)* che verrebbe da *gaira* = *hasta* (Schupfer *Ist. pol. long.* pag. 339).

(2) Vedi quanto dirò a proposito degli statuti della Rocca di Pietore che sono in via di pubblicazione.

(3) *Stat. Cad rif. venet.* lib. II cap. 26 e 56

suetudine cadorina conservato del vecchio editto longobardo, non solo lo spirito della disposizione, come avvenne negli statuti di altri comuni bellunesi (1), ma altresì le frasi e la doppia pena da pagarsi parte alla famiglia parte al comune:

edictus Rot. 188.

Si puella libera aut uedua *sine uolontatem parentum* ad maritum ambolauerit, libero tamen, tunc maritus qui eam *accepit* uxorem, *componat anagrip* solidos uiginti et *propter faida alius* uiginti.

stat. 44 pag. 45 col II.

Item statuimus quod *si* aliquis *acceperit filiam vel sororem* alicujus hominis in cadubrio in *uxorem sine verbo et licentia patris vel fratris* contra eorum *voluntatem*, quod *solvat patri vel fratri seu matri* L lib. den. et *alias* L lib. den. *pro banno Curiae* (2).

È una nuova prova (3) che vigevano nei nostri comuni rurali, le consuetudini giuridiche germaniche, ossia il diritto longobardo.

***

Lo stat. 32 pag. 43 col. II. prescrive: *Item si quis clamaverit aliquem servum solvat LX sol. den. pro banno.* Questa grave composizione fu stabilita in base alla tradizione del diritto carolingio per cui in questo, come

(1) Conf. *Statuta castri et comitatus Zumellarum.* Venetiis 1666, rub. LXVII *de seductoribus Mulierum* pag. 68.

(2) Egual somma si paga così allo stato che alla famiglia, tanto per l' editto che per lo statuto.

(3) Oltre a *Laudo di S. Nic.* cit. conf. anche MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* loc. cit. pag. 214.

in altri statuti, si conservò, dato il carattere della violazione commessa, il banno carolingio di 60 solidi (1). E ciò perchè dichiarando schiavo, chi non lo era, se ne violava nel modo più grave la personalità: perchè di fronte alla rigidità del diritto solenne e simbolico, che nelle consuetudini statutarie si conservava, in causa della applicazione o del ricordo del diritto germanico, compiere l' atto o la solenne dichiarazione con cui si affermava la condizione di proprio schiavo in un determinato individuo era renderlo schiavo, anche se ciò non aveva fondamento giuridico. Quindi alla rigorosità del diritto simbolico corrispondeva

---

(1) Questo banno si ripete infatti per le violazioni più gravi, escluse quelle che per la differenza fra il valore del solido carolingio e del soldo di denari piccoli usato in seguito non sarebbero state adeguatamente colpite per questa tradizionale ripetizione numerica del banno carolingio. Sono i seguenti statuti; stat. 2, col. II, pag 42: *Item si quis percusserit aliquem unde non exigerit sanguis solvat LX sol. den. pro banno:* stat. 13 col. I, pag. 42 riportato più avanti: stat. 17 col. I pag. 43: *Item si quis acceperit ancipitres seu aistores vel ova de aira solvat LX sol. den. pro banno si fecerit sine voluntate dominorum et si aliquis se emisse extra districtum cadubrii ostendat per duos testes, alias amittat aves et solvat LX sol. den.*: stat. 20 col. II, pag. 43: *Item si quis ceperit pernices sine verbo potestatis vel villicorum in aliquo loco sine avibus solvat LX sol. den. pro banno:* stat. 31, col. II, pag. 44: *Item si quis voluerit porrigere Iudicaturas ultra rem valentem coram potestate que erit pro tempore sit in arbitrio potestatis pro tempore accipiendi tantum quantum res poterit valere, solvat LX sol. den. pro banno et si quis venerit contra solvat supradicta*: stat. 39, col. I, pag. 45: *Item statuimus quod nulla regula possit tenere rationem a X sol. superius et si qua contra hoc fecerit omni vice amittat LX sol. den. pro banno.* Statuti che prevedono fatti che violerebbero i diritti più importanti, politicamente, della comunità cadorina, cioè la personalità, la regalìa della caccia, il diritto giudiziario. Su queste relazioni del numerario e dell'intrinseco fra i banni comunali ed il carolingio vedi MIO *Gli statuti Comune di Padova dal sec. XII all'anno 1265* (in *Riv. Ital. per le scienze giur.* vol XXIV fasc. I-II) pag. 15 e LEICHT *Statuta vetera civitatis austriae* Utini 1899, pag. XIII.

il rigore della composizione: tolta la personalità ad uno e diminuito con ciò lo stato di un libero, si indennizzava così del grave danno che si aveva ad esso arrecato. Basterebbe questa disposizione quindi a dimostrare che nella società cadorina vi erano degli individui i quali quantunque si trovassero in una condizione di fatto ed anche giuridica molto alleviata (1) mancavano però della personalità e capacità giuridica di cittadini. Erano detti *servi*, perchè appunto discendevano dagli antichi *servi*, quindi si applicavano a loro norme che risalivano a quelle, che nei capitolari e negli editti longobardi, si applicavano ai servi. Ed erano sempre schiavi o servi perchè appunto come derivazione di quelle antiche norme delle leggi germaniche, che trovavano un raffronto nel diritto romano, le consuetudini giuridiche che si applicavano in quel tempo in Cadore toglievano loro quasi del tutto la capacità giuridica portando loro quelle incapacità stesse che ai loro antichi progenitori *servi* gli antichi diritti. Siccome queste norme statutarie non regolavano la comunità cadorina in tutto il suo complesso, ma solamente regolavano certi rapporti fra i cittadini, cioè coloro che, appartenendo alla grande *familia* cadorina, vi avevano i diritti di liberi, ne viene che solo indirettamente si parla di questa classe di soggetti: e solo indirettamente possiamo vedere che, essendosi conservato anche in ciò il diritto germanico, avevano certe incapacità giuridiche provenienti dai diritti germanici, in quanto che gli statuti contemplano solo casi in cui il libero, perdendo i diritti

(1) Nel posteriore laudo di S. Nicolò (conf. MIO *lavor. cit.* p. 20) si vede che vi è una classe di dipendenti, che non hanno i diritti, cioè la personalità del regoliere, ma la hanno minore, in quanto che hanno bensì rispetto al comune ed alle violazioni delle sue norme, anche se compiute per ordine del padrone, una responsabilità, ma essa è però minore, essendone minore la capacità giuridica, di quella del padrone.

di proprietà (1) perdeva quello di portare le armi (2) e, per delitti commessi divenendo infame, perdeva il diritto di esser testimonio (3), si trovasse in quella condizione d'infamia giuridica che lo faceva entrare in quella classe che essendo derivante dai servi antichi, conservava di fronte alla comunità queste incapacità giuridiche che colpivano il *servus*. Quindi noi troviamo negli statuti nostri del medioevo severamente punito il fatto di colui che diminuisse la onorabilità pubblica dell'individuo negli stessi modi e riproducendo quegli atti che derivavano dalle cerimonie solenni, con le quali nei gruppi gentilizî germanici, che precedettero ed originarono, nella esteriore e politica regolazione dei rapporti giuridici, i gruppi gentilizî comunali del medioevo (4), rendevano schiavo un libero.

Per ciò in altri statuti italiani troviamo, sotto altra forma, l'identica disposizione. Qui si obbligava a comporre il danno prodotto dalla dichiarazione verbale con cui si asseriva che uno era *servo* (5) altrove troviamo

(1) Vedi prima pag. 12 n. 1 e sgg.

(2) Stat. 47, col. II, pag. 45. Vedi pag. 16 n. 2.

(3) Conf. quanto dico più avanti.

(4) Con ciò non intendo di dire che nè il comune rurale nè il cittadino sieno una esclusiva derivazione del diritto germanico, quantunque sia evidentemente naturale che, essendo il diritto longobardo quello dei dominatori, la evoluzione abbia portato i gruppi romani ad imitare le forme dei gruppi germanici per assicurarsi così la propria indipendenza e personalità di fronte allo stato medioevale che, quantunque rianimato dall'elemento romano, era sempre germanico. Questi gruppi, anche di romani (ai quali intimamente si deve la resurrezione comunale cittadina, che non è che la affermazione dell' elemento romano) dovevano appunto affermarsi pretendendo il godimento di quegli stessi diritti che avevano i germani, e che quindi rappresentavano, di fronte a' romani per la forza che nuovamente aveva assunto l'elemento romano rispetto a questi ultimi nuovi venuti, nell' importanza politica un privilegio.

(5) Parlando di queste disposizioni contenute negli statuti della Rocca di Pietore noto che, oltre al valore tradizionale che riconosco

contemplata la dichiarazione simbolica, cioè quell' atto che aveva il valore di rendere schiavo uno perchè in esso si era conservata la cerimonia simbolica dell' antico diritto con cui si dichiarava proprio schiavo un determinato individuo. Mi riferisco al delitto di *scapillare* o *scapucciare* un individuo (1), punito perchè quest' atto, riproducendo la cerimonia simbolica di afferrar uno per i capelli con la quale uno diveniva schiavo di un altro (2), attentava

---

nel testo a queste dichiarazioni verbali o simboliche di schiavitù, esse continuavano a valere perchè resistendo in quelle società degli schiavi e potendo in questa classe sociale andare dei liberi, dovendosi prestar fede alla parola del libero, e non essendovi registri di popolazione con cui controllarla, l'asserzione del libero o verbale o simbolica doveva servire a far negare, perchè dichiarato schiavo, ad un determinato individuo i diritti regolieri cioè la personalità giuridica.

(1) Pertile *Storia* V. § 200 n. 117 e § 202 n. 13

(2) Conf. ad es. *Cod. Cav.* vol. I. Doc CVI a. 894 pag. 135; essendo Teoldegardo stato condannato a pagare una multa ed avendo dichiarato *ut non tanta abere rebus aut substantia, unde se ab ac culpa liberare possit, eo quod pauca rebus se dicebat abere. dum nos iudicibus tale eius audibimus manifestationem et pauca se dicebat abere. substantia,* **de presenti per capillis capitis suis** *se ipso teodelgardus conprendere fecimus,* et **in manum** *ipsius adelgise et adelfrid . . . . se tradidit cum omnibus rebus suis pro suprascripta compositione. . . . . .*

Qualche cosa di simile ricorda il Pertile *Storia* III § 90 n. 31 (poggiar il capo sull'altare ovvero *porre il prezzo per cui lo si era venduto sul capo*) e ricordando più avanti le cerimonie con cui i liberi si donavano alla Chiesa nella condizione di *conversi* dice appunto che ciò avveniva mediante le forme rituali della schiavitù (loc. cit. § 94 n. 24) riportando un documento del 967 (da Ughelli *Italia Sacra* VI 996) in cui chi si dedica fra le altre cerimonie ricorda di aver *per unum crinem de capillis meis obtuli me Domino.*

La lunghezza della chioma è simbolo della libertà ed indipendenza dell'uomo che si trova presso molti popoli: anzi si può dire che era il distintivo degli uomini liberi. Così in Grecia. Presso gli Ebrei basta rammentare Sansone. Forse a questo si riferisce anche la leggenda per cui Voddam riconosce i longobardi come popolo forte e libero per lo stratagemma di Frea (Paol. Diac. I. VIII).

alla libertà del consociato. Fu conservato questo significato a parole che si riferiscono a quest'atto anche nella lingua italiana (1): ma queste frasi andarono perdendo il loro significato e quindi si spegnevano, a mano a mano che scomparivano le differenze giuridiche fra le varie caste in cui era stratificata la società (2) ovvero a mano a mano che scomparivano le incapacità servili o che, pur continuando esse a sgravare sopra una determinata casta, si illanguidiva il loro giuridico significato.

E perciò sono strettamente congiunti con queste disposizioni statutarie, formando con esse quasi un solo gruppo di statuti, perchè si riferiscono allo stesso con-

---

(1) Conf. la frase *tenere, avere, mettere le mani ne' capelli*, tenere uno in propria perfetta dipendenza, *tirare uno per i capelli* obbligarlo a far qualche cosa. Negli autori più antichi *restare in capelli* = rimaner povero (*ecco come scalzi ed in capelli restano alfine i miseri orfanelli* CORS. TORR. 7. 48) e si confronti questa frase con quanto dicevo prima riguardo al rapporto che vi è tra personalità regoliera e proprietà, per cui il povero resta in capelli cioè è senza diritti cioè schiavo e nelle VITE DEI SS. PADRI 2. 171 noto la frase *non vergognandosi di andare in capelli*: il *vergognarsi* si riferisce quindi a quel concetto dell' *infamia* sociale e giuridica che colpiva chi è schiavo rappresentandone la mancanza dei diritti e di capacità giuridica propria degli schiavi (PERTILE *Storia* § 101 n 9 e segg)

La più importante espressione poi è la seguente di AGNOLO PANDOLFINI perchè pone appunto il concetto di *servire* in relazione allo *scappucciarsi*: SERVI *costui, dispetta a un altro, compiaci, gareggia, ingiuria, inclinati*, SCAPUCCIATI .... ecc.

Come forma di cortesia è rimasto l' uso, dichiarandosi *servo* (o anticamente *schiavo*) della persona che si saluta e che merita tutto il rispetto nostro, di *levarsi* contemporaneamente il *cappello* (*scappellarsi* o *scappucciarsi*).

(2) Le prime notate alla nota precedente rimasero; ma, in generale, tutte le altre non avendo più alcun substrato nelle condizioni sociali, essendo scomparso, nella eguaglianza giuridica presente, ogni residuo di schiavitù, hanno perduto qualunque significato e sono arcaiche e morte.

cetto di difendere l'onorabilità morale e quindi giuridica del consociato, altri statuti diretti a preservare i liberi dalla *infamia* morale-giuridica, da cui sarebbero colpiti ed in seguito alla quale non avrebbero diritti, perchè entrerebbero a far parte della casta de' *servi*. Quindi si punisce specialmente colui che *vocaverit aliquem cucurbitam, periurium vel latronem seu dixerit tu mentiris in curia solvat XL lib. den. pro banno* (1). Ricordo nel citato lavoro su Rocca come sia punita più gravemente la smentita o l'ingiuria con cui si disconosce la buona fama di un uomo o di una donna quand'essa è pronunciata in presenza del magistrato perchè questa alcuna volta aggrava tal'altra definisce il delitto. Infatti: *si quis falsum testimonium dixerit vel fecerit amittat dexteram manum, coquatur in fronte et nunquam ei credatur* (2). Disposizione comune a molti altri statuti (3) la quale nella sua prima parte (taglio della mano) deriva dai capitolari carolingi (4), nella seconda si connette con altro di essi (5) ed è nello tempo una applicazione della norma liutprandea per la quale il falso testimonio deve comporre tutto il suo guidrigildo, che corrisponde allo statuto citato secondo il quale gli si toglie la credibilità, perchè a questa perdita longobarda di tutta la sua estimazione economica, corrisponde la perdita, per lo statuto ricordato, della sua estimazione civile, e quindi della personalità giuridica (6): perchè la sola parola del cit-

(1) Stat. 13 pag. 43. col. I. Le osservazioni che ora faccio riguardo a questo statuto completano e sono congiunte con quelle già fatte a proposito di disposizioni simili ed eguali contenute nelli statuti della Rocca di Pietore, che come dissi sto pubblicando.

(2) Stat 9 pag. 42 col. II.

(3) Pertile, *Storia* V. § 199 n. 65.

(4) Pertile, *Storia* V. § 199, n. 62.

(5) *Cap. ital.* n. 138 Padelletti *Fontes* pag. 305.

(6) Così si conserva quella unione fra le due pene (longobarda e carolingia) che era già avvenuta per opera degli interpreti. Pertile *Storia* V. § 199 n. 63.

tadino deve esser creduta perchè egli solo è un ***bonus vir*** (1) cioè è fornito di tutti i diritti, appartiene alla *regula*, e quindi può anche essere testimonio. Chi non è in tale condizione, è in quella dello schiavo il quale non può esser teste (2), perchè non può rendersi congiuratore del suo gentile. Chi perde la qualità e la buona fama di cittadino, colui al quale non può quindi più prestarsi fede, perchè una volta si è mostrato spergiuro, non può più esser ***bonus vir***, ha perduto quella eccellenza morale a cui corrisponde la pienezza di diritti, quindi, fin dal tempo carolingio, egli si macchia di quella *infamia* morale, che si confonde colla *infamia* giuridica o mancanza di diritti, che colpisce lo schiavo.

Ed è quindi per ciò che le norme statutarie quando colpiscono la dichiarazione di schiavo o la negazione ad uno dei consociati della credibilità rispondono ad un medesimo ordine di idee.

Ed è per ciò che sono tanto più severi quando la *scapillazione* o la smentita avvengano alla presenza del magistrato. Questi infatti rappresenta lo stato, ossia la gente. Qualunque mutamento nell'ordinamento dello stato: una dichiarazione di servitù che toglie un individuo al gruppo sociale (3), come qualunque accettazione di un nuovo cittadino nel seno della *gens* (4) avviene

(1) Conf. a questo proposito il MIO ***Fabula nel Cadore ed a Belluno*** loc. cit. pag. 212, n. 4 e 213, n. 5: il documento presente allora inedito ed a me ignoto completa ora le osservazioni che allora facevo.

(2) Agli schiavi non si crede LEX WISIGOTH. Leg. 2 tit. 4 § 4. Editto di Teodorico n. 48 PADELETTI *Fontes* pag. 9. e DU CANGE ***sub voc. servus*** cita anche *Cap. C. M.* lib. cap. 144 [146] lib. 7 c. 148. 342 [208. 440] ecc.

(3) Conf. pag. 18.

(4) PERTILE *Storia* III. § 91 n. 4. E si continua nelle *regulae* cadorine (per limitarmi a questo paese) a richiedere perchè un estraneo sia chiamato a farne parte il consenso di tutti i consociati, conf. MIO *Laudo* cit. pag. 2, n. 2.

col consenso della *gens* raccolta in solenne adunanza e quindi, quando essa era troppo numerosa e perciò le era troppo grave il riunirsi tutta in adunanza, avviene alla presenza di colui che la riassumeva, il *re*, supremo padre e, quindi giudice e magistrato della grande *familia* dei cittadini, ovvero dai magistrati che sono i singoli capi gentilizî delle singole *gentes*. Per questo è grave delitto negare la credibilità o dichiarare non degno di diritti o schiavo alla presenza del magistrato, perchè questa stessa circostanza contribuisce a legalizzare la cessazione di diritti nell' ingiuriato. Tanto più se noi teniamo conto del modo di esistere nella comunità medioevale dei cittadini. Essi sono tali in quanto che cittadini ossia degni dei diritti sono reputati da tutti i componenti della comunità (1) e quindi questa dichiarazione, fatta davanti al giudice, di *infamia* dimostra che quell'uomo non ha più la stima di tutti, perchè uno di essi gliela ha formalmente negata e in quel luogo dove l' ingiuriato aveva diritto di esser creduto, appunto perchè tutti lo riconoscevano *bonus vir*. È quindi specialmente necessario tutelare da temerarie accuse, che porterebbero ingiuste diminuzioni della capacità loro giuridica, i componenti della *gens*.

Tutto ciò ci dimostra sempre meglio che vi è nella *regula* una classe di individui che non ne hanno i diritti, ma ai quali si applicano quelle stesse limitazioni che un tempo agli schiavi, quindi sono i discendenti di essi e di quei liberi che hanno perduto la personalità regolana.

Il diritto che si applica loro si comprende che è sempre il germanico, il quale continua a vivere e ad essere applicato come tale, perchè queste limitazioni, applicate ai servi, sono le germaniche e se ne parla fuggevolmente in questi statuti come di istituzioni, che esistono, sono a tutti note e che, essendo legge generale dello

(1) Vedi pag. 25 n. 4.

stato, non devono esser prese in considerazione qui perchè qui si regolano soltanto i rapporti che possono intercedere fra gentili.

A mano a mano però questi antichi dipendenti (dei quali non si fa cenno negli statuti presenti perchè non hanno diritto alcuno, regolando queste consuetudini statutarie soltanto i rapporti che intercedono fra i *gentili* cioè i liberi e veri cittadini del comune) vanno acquistando (conf. pag. 20 n. 1) delle responsabilità e quindi dei diritti. Entrano in questa classe, quando perdono i diritti di regoliere, i cittadini del comune quando commettono atti tali da non poter più esser considerati come cittadini.

Nel posteriore diritto cadorino resta la sola pena del taglione ed in caso la corporale, non più l'*infamia*, per il delitto di falso testimonio (1) e ciò perchè appunto, come vediamo dal laudo di S. Nicolò, la classe dei servi va sempre più sperdendosi finchè si terminerà a non fare più alcuna differenza ed a considerare come facenti parte del comune ed aventi quindi il diritto di esservi proprietarî tutti gli abitanti in esso. Al comune gentilizio allora subentrerà quello territoriale.

Così per quel complesso di cause economiche, sociali, religiose (2) per cui è sorto il comune esso va mo-

(1) *Stat. Cad. rif. ven.* III. 51 conf. PERTILE *Storia* V. § 199 n. 67.

(2) Voglio con ciò accennare a quanto, come ho promesso, svilupperò in seguito nel mio lavoro su questi laudi e regole nel bellunese, che cioè questo risultato complesso del comune medioevale sia dovuto ad una azione complessa in cui concorrono in egual misura e con eguale efficacia le cause storiche, economiche e religiose senza una prevalenza delle une sulle altre come vorrebbero per la unica economica, ora in Italia lo SCIPIONE *La proprietà nel diritto statutario e l'origine del Comune*. Fano 1896 e per la religiosa il PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie di quelli dell'appennino bolognese* Bologna 1899. Conf. a questo proposito BESTA, *Sull'origine degli antichi comuni rurali* (*rivista ital. di sociologia* a. III, fas. VI).

dificandosi, scompaiono vecchie forme ne sorgono nuove e si muta il contenuto delle norme giuridiche.

* * *

Questi *statuta et banna* evidentemente non rappresentano tutto il diritto cadorino.

Non erano queste le uniche norme che si dovessero applicare nella comunità anche per le infrazioni delittuose contemplate in questo documento. Perchè vediamo che esse non regolano nulla più che alcuni rapporti tra coloro che hanno nella *regula* tutti i diritti.

Vi sono in essa dei *servi* ma di essi non si parla. Se ne indovina l'esistenza, come abbiamo visto regolata dal diritto germanico.

In questi *statuta* non si parla che di composizioni pecuniarie, nel massimo numero de' casi (1), ma si deduce facilmente che coloro i quali si erano resi rei anche dei delitti contemplati dai singoli statuti, erano poi puniti in altra guisa col bando: e vi erano varie specie di bandi: uno più forte per l'omicida e l'incendiario ed altri più leggieri per coloro che si erano resi responsabili di altri delitti. Questo bando che certamente corrisponde a quello della Rocca di Pietore (2) è una pena corporale, la vera pena, ed è pena del diritto germanico, perchè cacciando fuori della comunità l'individuo reo, lo priva della personalità, ossia della pace sociale. Al bando più forte, quello per l'incendio e l'omicidio, come a

(1) Dirò poi perchè per il falso testimomio si commini da questi statuti anche una pena afflittiva: osservo subito che questa è una eccezione dato il carattere di questi statuti, che ne mostra però la tendenza a trasformarsi in unica legge della comunità.

(2) Conf. quanto dirò nel mio lavoro di prossima pubblicazione sulla Rocca di Pietore.

Rocca, probabilmente corrispondeva anche la morte fisica come portava la morte civile di colui che ne era colpito se fosse stato preso, in quanto che gli si confiscavano i beni (1). Lo deduco e per il carattere che ha la pena del bando in generale, e perchè si stabilisce un premio per chi lo arrestasse (2). Ma di queste pene gli statuti non parlano nel senso di stabilirle, si comprende che questa è materia assolutamente estranea a quella contemplata nel nostro documento.

Si fa cenno qua e là del *potestas* ossia del sommo magistrato che rappresenta lo stato dominante, ma non se ne delimita la autorità e la azione politica.

A questo proposito sono importanti due statuti. In uno di essi, lo stat. 24 pag. 43 col. II. si dice:

Item statuimus quod nullus de districtu cadubrii debeat retinere malefactores et specialiter forbanditos domini comitis de tirolo, et si quis contra hoc fecerit bannum componat XX lib. den. et reddat dampnum quod malefactores et forbanditi fecerunt ad voluntatem potestatis vel vilicorum qui erunt pro tempore.

Il podestà vi compare come un capo che giudica a volta a volta il danno, ed il banno è la rifusione del danno portato al comune per aver prestato aiuto a malfattori stranieri. Danno grave perchè poteva portare rappresaglie ed anche in altro modo turbamento della pace del comune stesso: perchè chi è bandito dal proprio paese, recandosi in un altro, non muterà probabilmente costumi e continuerà a turbare la pace del luogo in cui si è rifugiato, come turbò già quella del luogo in cui è nato. Il danno arrecato non si può determinare a volta a volta e

(1) Lo si priva del suo *podere* stat. 22 riportato a pag. 11, n 1.

(2) Identiche disposizioni si trovano negli statuti della Rocca di Pietore.

quindi si rimette alla *volontà*, ossia al giudizio *potestatis et vilicorum* (1).

Nell'altro stat. 27 pag. 44 col. I. si prescrive: *Item si quis de districtu cadubrii fecerit aliquam culpam seu acusatus fuerit de aliquo malificio non debeat facere concordiam de banno nisi cum* (probabilmente) *parabula* (2) *potestatis, presentibus procuratoribus et duobus officialibus, nisi aliqui(s) alicui occulte dare voluerit occasione dicti banni per se vel supositam personam, et si quis contra hoc fecerit banniatur in penam. C. sol. den. pro banno.*

Dunque queste composizioni debbono esser date all'offeso: e perchè trattando addirittura con lui non si violi quella eguaglianza di trattamento, che è la base di tutti questi statuti, solo col consenso del podestà può alcuno trattare con l'offeso *de banno* da pagarli per la *culpa* o *maleficium* commesso. Questo statutó che ricorda uno di quelli più antichi di Padova (3) dimostra che queste composizioni non erano altro che determinazioni del danno che deve ognuno rifondere all'offeso, salvo poi una ulteriore e diversa pena.

La pena principale è il *bando*, quella con la quale

---

(1) Questi *villici* che compariscono qui e in altri due statuti (stat. 19 col I. pag 43 e stat 81 col. II, pag. 43) vicino al *potestas* quando giudica sono probabilmente gli *officiales* (del podestà) *qui fuerint pro tempore* dello stat. 45, col. II, pag 45 (noto la stessa frase *qui fuerint pro tempore*), che corrispondono cioè ai *iurati* di altri statuti; detti qui *villici* in confronto del podestà, perchè appartengono alla *villa* cioè sono l'espressione della compartecipazione al giudizio del *potestas* della *vicinia* cadorina, dunque sono i detti *villici* per eccellenza.

(2) Bene a proposito il pubblicatore crede che la parola che non potè leggere sia per l'appunto *parabula* che è quasi tecnica in questi statuti. Conf. MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* loc. cit. pag. 213.

(3) Vedi MIO *Gli statuti del Comune di Padova dal sec. XII all'anno 1265* cit. pag. 25.

lo stato mandando fuori dalla propria comunancia il malfattore si assicura che egli in tal modo non lo comprometterà più colle sue malefatte. Ma di questa pena non si occupano i convicini. Essi si occupano del danno che produce l'individuo al singolo agendo in quel determinato modo.

Questi *banna* quindi non rappresentano che la rifazione del danno stabilita in via pacifica fra i *concives*, perchè una lite per risarcimento di danno fra due di essi in causa di una determinata violazione del diritto non turbi anche maggiormente la pace sociale (1).

Siamo in pieno diritto germanico. Sia riguardo ai liberi che agli schiavi si applicano le norme germaniche, come abbiamo visto. E sono una applicazione di esso questi *statuta* e *banna* con cui la *regula* statuisce *(statuta)* che si debba emendare il danno che essa o il privato subiscono per il fatto di un determinato consociato. Allo scopo di evitare le liti, che rappresentano sempre, come scrivevano rammentando l'antico modo di pensare dei loro antenati i regolieri di San Nicolò, quasi un secolo dopo di questo tempo, *divisionem et di-*

(1) Riguardo a questa perturbazione della pace sociale prodotta anche da una lite civile vedi pag. 9, n. 2 riguardo al *discordium* di San Nicolò. Ed in questi statuti è continua la preoccupazione per mantenere la pace o promuovere la pacificazione fra i cadorini litiganti: *amici debeant poni super litem decimariae* prescrive lo stat. 19 col. I. pag. 43: gli arbitri debbono decidere sollecitamente (allo scopo evidente di togliere motivi di rancore fra le parti) stat. 21 col. II. pag. 43: *Item si quis ceperit inter aliquos diffinire infra mensem unum teneatur diffinire, nisi verbo potestatis vel villicorum remaneret vel nive seu iusto impedimento* ecc. Vi sono poi, in generale, dei *concordatores* che evidentemente sono chiamati a giudicare, cioè secondo il solito concetto pacificatore che anima tutti i giudizii medioevali, a dirimere con giudizio arbitramentale le controversie: stat. 38 col. I. pag. 45. *Item statuimus quod* **concordatores** *cadubrii ab ambobus partibus* ecc.

scordium, Rotari avea prima stabilito che il danno prodotto da certi fatti i quali per la natura degli oggetti danneggiati erano tali da non potersi stabilire una norma di rifazione, ossia di composizione, comune per tutto il regno (1) fosse emendato secondo la *consuetudo loci* ovvero, fedele sempre al principio che lo stabilimento della composizione per i reati era stato fatto per togliere il motivo di dissapori fra i consociati, secondo un giudizio pacificatore: *ut arbitratum fuerit* (2) Ed anche negli statuti presenti noi abbiamo queste due forme di giudizî: ciò che è *statutum* è il *bannum* e, quando (stat. 24) non si può a priori determinare la misura secondo cui si deve emendare il danno, il giudizio del *potestas et villicorum* sul danno si comprende facilmente che è un giudizio arbitrale.

Forse a qualcuno potrà sembrare che non corrisponda a questo concetto la parola *bannum*, ma si comprende invece che essa lo esprime completamente, quando si pensi che essa non ha assunto il significato tecnico che noi siamo avezzi a riconoscerle nei posteriori documenti statutarî, e che acquistò per una evoluzione, in seguito alla quale questo si sostituì al significato di rifazione del danno che avevano queste composizioni dei primi statuti, per il fatto che i comuni andavano avocando a sè, dileguandosi sempre più il concetto dello stato antico, la qualità e l'essenza dello stato. Perchè cioè colla lunga pratica di rispondere solamente di fronte ai proprî consociati della violazione della pace, questi nuovi enti si specializzarono ed accolsero nei loro *statuta* anche le norme afflittive, perchè ormai non era la pace di tutto

(1) Oggi ancora la legge sente il bisogno di rimettersi, per la loro indole speciale, agli usi di ogni paese per determinare certi diritti che variano, per le differenti condizioni, da paese a paese.

(2) Rot. 344. 346 vedi più avanti per l'incendio.

lo stato ma, per il sorgere del comune e per lo staccarsi dalle comunancie vicine, erano i soli consociati danneggiati dalla delittuosa violazione della pace sociale.

Nei nostri statuti si dava il nome di *statutum* a ciò che stabilivano i consociati cioè alla norma di composizione del danno, perchè essa, in applicazione del precetto rotariano, partiva dalla determinazione presa dai consociati. Ormai la comunità cadorina si avviava ad essere uno stato, quindi accanto alla forma *statutum*, che indica il patto precedentemente stabilito fra i consociati (1) si aggiungeva quella di *bannum* che, pur non togliendo il carattere originario di precedente arbitrato che avevano queste composizioni, faceva presentire il nuovo aspetto politico che stava per assumere la comunità, la quale per stringere sempre meglio i vincoli fra i consociati col togliere materia a' litigii, concordava che così sempre si dovesse compensare il danno.

Di questo carattere di compensazione del danno, intimamente legata colle disposizioni del diritto germanico, che in Italia è il longobardo, negli statuti abbiamo la prova riguardo all'incendio riguardo a cui metto a confronto gli editti cogli statuti.

La posteriore evoluzione volle che collo statuto si cominasse per l'incendio la punizione col massimo bando, ma gli statuti nostri, applicando il diritto di Rotari, si limitarono a punirlo con una composizione tale da indennizzare l'incendiato del danno sofferto. Ed infatti l'*edictus* stabiliva che in caso di incendio di una casa,

---

(1) Rotari aveva stabilito che il danno fosse emendato secondo la *consuetudo loci* (e i primi statuti si dicono *consuetudines* conf. quelle di Milano del 1216 edite da Berlan *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI.* Mediolani 1869) ovvero dall'arbitrato. Ossia si poteva stabilire come fisso arbitrato ciò che era divenuto consuetudine di pagare come compensazione di un determinato danno.

avuto riguardo al fatto che, a seconda dei paesi, può essere maggiore o minore il danno sofferto, la composizione fosse stabilita dal giudizio arbitrale dei vicini (1). E che questa composizione sia stata fissata appunto in base a questa disposizione di Rotari lo dimostra il fatto che il secondo caso d'incendio, quello di colui che porta fuori di casa il fuòco non coperto, esso pure affidato dall' *Edictus* alla determinazione delle singole comunità, fu devoluto alle *regulae* sottoposte che lo stabilivano ne' loro laudi (2).

I laudi di esse sono pur essi la applicazione dei noti editti rotariani che stabiliscono il modo con cui si risarcisce il danno prodotto dagli animali. Questa era certamente la materia che doveva massimamente specializzarsi, perchè i danni prodotti dagli animali ai fondi variano moltissimo non solo da regione a regione, ma da luogo a luogo. Quindi la fissazione del risarcimento di tali danni si venne affidando alle singole ville cadorine. La comunità però non poteva permettere che esse sconfinassero, regolando la misura di compensazione del danno per maggior numero di casi, perchè in tal modo avrebbero violato il diritto dell'intera comunità e stabilendo delle disparate

(1) Rot. 149 e al 146 dice: *de incendio. Si quis casam alienam asto animo, quod est voluntarie, incenderit, in treblum restituat ea, quod est sibi tertia, sub extimatione pretii cum omnem intrinsecus, quidquid intus crematus fuerit,* **que vicini bone fidei homines ad pretiaverint,** *restauret,* ecc. Per ciò che riguarda la pena forse per un'influenza del diritto romano e goto-romano si applicò il bando, per ciò che riguarda la rifazione del danno (conf. coll'ed. di Teodorico XCII *aedificium renovet, et aestimationem inter consumptarum rerum pro poena talis facti cogatur exsolvere* e conf. il seg. XCVIII) si ammise il giudizio dei vicini (conf. anche *formula* a Rot. 146: *tunc veniant vicini et estiment*) e quindi la *consuetudo loci* e per ciò ne venne che in Cadore si fece la statuizione ricordata, la quale quindi non rappresenta che il giudizio arbitramentale dei *vicini* per il danno subito.

(2) Conf. mio *Laudo* cit. LII, pag. 42 e *Rot.* 147.

e varie composizioni sarebbero venute creando delle disuguaglianze di trattamento tra i varî gruppi cadorini che avrebbero spezzato l'unità della *famiglia* o *vicinia* cadorina. Perciò uno degli ultimi patti di questo documento stabilisce:

Item statuimus quod nulla regula vel fabula cadubrii teneat causas vel iudicet causas neque de debitis neque de maleficiis nisi fecerit de hoc de quod pertinet ad regulas ecc. (1) Parlando di questo statuto ho già osservato che esso rappresenta una azione del nuovo stato che va affermandosi di fronte alle *regulae* che vorrebbero conservare una indipendenza ed un isolamento a mano a mano che la comunità cadorina andava perdendo il carattere primitivo di *vicinia* ed assumendo sempre più un carattere di stato, per cui sorgevano in essa queste consociazioni minori da cui essa era composta con quella stessa forma, che essa aveva originariamente di fronte allo stato a cui s' era sostituita, per cui queste *regulae*, erano un frazionamento, probabilmente, dell'antico gruppo gentilizio cadorino a cui era devoluta la determinazione della *consuetudo loci*, secondo cui doveva emendarsi il danno prodotto da un consociato un altro.

L'origine storica di questi statuti cadorini è quella di fissare la *consuetudo loci.* E quindi quando manca il modo di determinare quale entità economica potrà avere il danno prodotto si determina dai componenti della *vicinia* con qual giudizio arbitrale esso sarà fissato. Quando esso è già stato fissato si stabilisce che non possa esser fissato dalle parti in misura diversa se non lo permette la *regula: sine parabula potestatis et villicorum.* Se si ammetteva la libertà di alterare ciò che la regola aveva fissato come composizione del danno, si veniva a permettere che un danno fosse valutato più di un altro

(1) Conf. lo stat. 39 riportato a pag. 19, n. 1.

nella *regula*. Essa ha bisogno che ciò non avvenga perchè, data la sua costituzione, ha bisogno che tutti sieno calcolati egualmente: che cioè la egual somma rappresenti la personalità o quindi il danno di qualsiasi cittadino.

Ognuno infatti rappresenta la stessa potenzialità giuridica e quindi economica, eguale deve essere quindi la compensazione economica con la quale si risarciscono i danni cioè le diminuzioni giuridiche portate ad una persona distruggendone o danneggiandone la proprietà o in genere la potenzialità economica.

Ed è in base a ciò, che avviene che coloro i quali commettono un falso sono puniti direttamente dalla *regula*. Essi non distruggono ma tentano di distruggere, togliendogli la proprietà, una determinata personalità giuridica. Quindi di ciò deve occuparsi il comune. Infatti la distruzione effettiva per omicidio o per incendio è contemplata dalla legge generale dello stato perchè essa porta la soppressione di un individuo quindi ciò *interest reipublicae* il danno pubblico riguarda lo stato generale non la *vicinia*. Il tentativo di distruzione con furto, non portando questo danno pubblico effettivo, ma solamente una lite fra comunisti, che deve essere pacificata nella *vicinia*; e pena e composizione va quindi fissata dal comune in quanto che esso è il danneggiato nella sua pace, col sollevarsi di una nuova lite fra consociati per dimostrare falso quell'atto. Doppia lite e quindi doppia violazione della pace perchè con una nuova violazione di essa si tenta di perpetuare la precedente, la lite già in corso.

Ma ciò dimostra anche una tendenza nella associazione a trasformare questi *statuta* in leggi punitive.

In molti casi evidentemente i *banna*, le composizioni sono dovute alla *vicinia* (1) perchè l'azione viola

(1) In due casi anche si contempla il danno privato rimettendo al giudizio arbitrale la determinazione del danno.

il diritto di tutti quindi il danno è sentito dai consociati in comune più che da uno in particolare.

È sempre la composizione di un danno, che si stabilisce giusta le norme rotariane, fissando la *consuetudo loci* dalla *vicinia* allo scopo evidente di evitare contestazioni e di evitare delle rifazioni differenti per lo stesso delitto, che turberebbero la armonia economica della comunità (1), ma si va facendo strada, dovuto a quel movimento di progresso che accenno in nota, la sostituzione del comune allo stato per cui il danno assurge al concetto penale e richiede non più una composizione pacificatrice ma una pena punitrice. Negli *statuta* entrano le pene afflittive un tempo applicate in nome dello stato: i *banna*, *statuta* come composizioni consuetudi-

---

(1) Il danno prodotto da una determinata violazione del diritto è la negazione della potenzialità giuridica, economica, e dell'attività dei singoli consociati. L'eguaglianza di fatto, corrisponde a quella di diritto per i componenti della *gens* o stato *(boni cives*, o *viri)*, e trova la sua base nel sistema comunistico primitivo per cui erano grigiamente uniformi le attività dei singoli consociati gentilizi. Quindi la norma rotariana, che perdurando una costituzione sociale gentilizia, si perpetua nei nostri comuni rurali. Nei cittadini il progresso economico e sociale fa trionfare l'individualismo per cui si vede che maggiore o minore può essere la attività dell' individuo e ciò ripercuotendosi in tutte le manifestazioni della vita de' consociati porta la conseguenza che il danno prodotto dallo stesso fatto è differente a seconda delle circostanze. Quindi, perdurando sempre la forma gentilizia dello stato, si applica il concetto germanico alle nuove forme sociali preferendo il principio di un giudizio *arbitramentale* pacificatore ad una *consuetudo loci*. Ed il progresso che pervade tutta la società fa sì che anche nei comuni rurali pur essendo rimasti più vicini alla costituzione primordiale, in qualche caso avvenga ciò. In seguito il Comune svestendosi (per il continuo progresso, che aveva portato, in principio alla, determinazione del danno col giudizio arbitrale) del carattere di *vicinia* ed assumendo sempre più spiccatamente il carattere di stato, cambia il giudizio arbitrale in un giudizio vero e la composizione del danno nella multa, dandole il significato più evoluto di pena.

narie di danno, tendono ad assurgere al concetto di multe ossia di pene.

Però questi *statuta et banna* sono sempre la composizione arbitrale del danno, basata sulla tradizione rotariana, che l'affidava ai vicini, per cui si potrebbe dedurre che in Cadore vi fosse una sola vicinia o decania longobarda, la quale, aumentando in numero di abitanti si divise poi in tante *regulae*, ma di cui questi primi statuti lasciano scorgere l'originaria consistenza. Non è a meravigliarsi che venissero pochi longobardi in Cadore: lo dice già Paolo Diacono, come ebbi a notare in altri lavori, che pochi vennero a difendere le chiuse, facilmente difendibili, delle Alpi. E per ogni chiusa possiamo trovar la traccia della vicinia che la difendeva: così, se si tien conto dell'opinione del Waitz e Dahn, la si vedrebbe nelle quarantacinque famiglie, che formano il comune ossia hanno la pienezza dei diritti e la proprietà nel comune di Rocca di Pietore: e in Cadore nell' indole di questi statuti. Questo documento lasciando intravvedere nel Cadore una sola decania longobarda, mentre è in perfetto accordo colle parole di Paolo Diacono, completa sempre più quanto ricavavo dallo studio dei documenti bellunesi sulla condizione ed estensione della sculdascia *de Belluno* all'epoca longobarda, franca, vescovile.

Mentre poi questi *statuta et banna*, se vengono lentamente ad avere il significato di ordini legislativi (e vi si vedono di questa futura trasformazione degli accenni) conservano sempre nel nostro documento il primitivo carattere, per cui, come accennai, si spiega che voleva indicare il vecchio ed anonimo custode o possessore intitolandoli *Statuta de Cadubrio per illos de Camino.*

Reggio Calabria, Dicembre 1900.

Estratto dal *Nuovo Archivio Veneto*, Nuova Serie, T. I, P II, 1901.